

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **80/2008** (ECLI:IT:COST:2008:80)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BILE** - Redattore: **DE SIERVO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **12/03/2008**

Deposito del **28/03/2008**; Pubblicazione in G. U. **02/04/2008**

Norme impugnate: Artt. 8, 9, c. 1°, lett. c), e 12, della legge della Regione Lombardia 03/03/2006, n. 6.

Massime: **32233 32234**

Atti decisi: **ord. 641/2007**

## ORDINANZA N. 80 ANNO 2008

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), promosso con ordinanza del 16 maggio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, Brescia, sul ricorso proposto da Ullah Ahsan ed altri contro il Comune di Brescia ed altra, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2007.

*Visto* l'atto di costituzione della Angelo Costa s.r.l. nonché l'atto di intervento della Regione Lombardia;

*udito* nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 17 agosto 2007 (r.o. n. 641 del 2007), il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione;

che l'art. 8 subordina l'attività di telefonia in sede fissa (*phone center*) ad una serie di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e accessibilità dei locali, estremamente analitici e puntuali;

che la prevista autorizzazione è revocata, in forza dell'art. 9, comma 1, lettera c), ove il titolare non adegui la propria struttura alle suddette prescrizioni preventivamente all'avvio dell'attività ovvero, per i *phone center* già attivi, entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale in oggetto, come prescritto dal successivo art. 12, e che, dunque, il termine per l'adeguamento dei locali dei *phone center* già attivi è stato fissato al 22 marzo 2007;

che l'incostituzionalità delle censurate disposizioni è stata eccepita nel corso di un giudizio avverso nove ordinanze di sospensione dell'attività di *phone center*, emesse, nel novembre 2006, dal Comune di Brescia;

che le predette ordinanze di sospensione sono state adottate a seguito di appositi sopralluoghi, nel corso dei quali il predetto Comune ha riscontrato, nei centri gestiti dai predetti ricorrenti e attivati anteriormente all'entrata in vigore delle censurate disposizioni, una serie di violazioni del regolamento locale di igiene modificato dalla Azienda sanitaria locale di Brescia con le deliberazioni 4 maggio 2005, n. 372, e 12 luglio 2006, n. 436, e recepito dal predetto Comune con la deliberazione consiliare 29 settembre 2006, n. 192;

che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2006, l'A.S.L. di Brescia, con la deliberazione n. 436 del 2006, ha modificato il regolamento locale di igiene per recepire le prescrizioni introdotte dall'art. 8 della legge regionale n. 6 del 2006;

che, secondo il rimettente, l'A.S.L. di Brescia aveva anticipato, almeno in parte, la sopravvenuta disciplina legislativa, nel senso che la successiva entrata in vigore della legge reg. n. 6 del 2006 avrebbe «cristallizzato» in una fonte di rango superiore le prescrizioni contenute nel regolamento locale di igiene, specificandone ulteriormente alcuni aspetti;

che, dunque, secondo l'adito giudice, i requisiti di cui il Comune ha accertato la mancanza nei locali dei ricorrenti sarebbero tutti previsti dal censurato art. 8, dal momento che tanto l'A.S.L. quanto il Comune di Brescia hanno «inteso applicare le prescrizioni imposte dalla legge regionale utilizzando il regolamento locale di igiene come mera fonte di cognizione»;

che - prosegue il ricorrente a conferma della rilevanza delle presenti questioni - la deliberazione A.S.L. del 2006 richiama l'art. 8 in oggetto, che esplicita la volontà del legislatore regionale di introdurre norme direttamente integrative del regolamento locale di igiene e che, a sua volta, la deliberazione comunale n. 192 del 2006, nel fare proprio il contenuto della predetta deliberazione A.S.L., ha chiarito che la modifica del regolamento locale di igiene tiene conto dell'entrata in vigore della legge regionale in oggetto;

che, nel merito, il Tribunale rimettente sostiene, innanzitutto, che, diversamente da quanto statuito dall'art. 1 della legge reg. n. 6 del 2006, la disciplina dei *phone center* non ricade nella materia del commercio, trattandosi in realtà di rapporti ascrivibili alla materia del «servizio di comunicazione elettronica» di cui all'art. 2, parte 1, lettera c), della direttiva 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE (Direttiva quadro per le reti e i servizi di comunicazione elettronica);

che, pertanto, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, il legislatore lombardo avrebbe dovuto «limitarsi a questioni rientranti nella competenza concorrente nelle materie della tutela

della salute, dell'ordinamento della comunicazione e del governo del territorio, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale» (è citata la sentenza n. 336 del 2005), fermo restando che «nessuna limitazione nei diritti può derivare dalla circostanza che i titolari o i gestori di *phone center* siano (come la maggior parte dei ricorrenti nel presente giudizio) cittadini extracomunitari»;

che, in secondo luogo, il rimettente censura le impugnate disposizioni con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la legge regionale, qualificabile come legge-provvedimento, avrebbe invaso un ambito di competenza proprio dell'amministrazione fissando minutamente i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, a differenza della previgente legge della Regione Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione) che, al contrario, concedeva un notevole spazio alle fonti regolamentari;

che, sempre con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, il Tribunale rimettente denuncia la portata retroattiva della disciplina oggetto di censura che avrebbe sacrificato l'affidamento dei gestori dei *phone center* già attivi;

che, inoltre, nell'ordinanza di rinvio sono denunciati alcuni profili di disparità di trattamento, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, desumibili dal raffronto con altre disposizioni del regolamento locale di igiene in vigore nel Comune di Brescia, riguardanti altre strutture aperte al pubblico;

che un'ultima doglianza è formulata con riferimento agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, in quanto le impugnate disposizioni graverebbero in modo sproporzionato e irragionevole sulla libertà di iniziativa economica dei gestori dei *phone center* in oggetto;

che con atto depositato l'11 ottobre 2007, si è costituita in giudizio la Società A.C. s.r.l., che, dichiarando di aver dispiegato un intervento *ad adiuvandum* nel giudizio *a quo*, sostiene la propria legittimazione a costituirsi nel presente giudizio e, nel merito, sviluppa considerazioni pressoché coincidenti con i rilievi di incostituzionalità esposti nell'ordinanza di rimessione;

che, con atto depositato il 16 ottobre 2007, è intervenuta in giudizio la Regione Lombardia, che, con riserva di successive allegazioni e argomentazioni, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in oggetto, e ha, nel merito, sostenuto l'infondatezza delle stesse sotto ogni profilo;

che, in prossimità della camera di consiglio, la Regione Lombardia ha depositato una memoria sostenendo l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in esame e, comunque, la loro infondatezza;

che, in via preliminare, la difesa regionale denuncia il difetto di rilevanza delle questioni in oggetto, dal momento che le censurate disposizioni non potrebbero trovare applicazione nel giudizio principale in quanto i ricorrenti hanno impugnato provvedimenti di sospensione adottati dalla competente autorità comunale in forza delle prescrizioni regolamentari vigenti anteriormente all'entrata in vigore della contestata legge regionale;

che, nel merito, la difesa regionale ha illustrato molteplici profili d'infondatezza, contestando l'inquadramento materiale ipotizzato dal rimettente e negando tanto la natura provvedimentale della legge reg. n. 6 del 2006, quanto la sua portata retroattiva;

che, inoltre, per la difesa regionale la pretesa irragionevolezza dei requisiti posti dal legislatore lombardo risulterebbe contraddetta dalla realtà di tali strutture che, determinando di fatto la frequente aggregazione di un numero consistente di persone al loro interno, esigono l'adozione di appropriati requisiti;

che, in prossimità della camera di consiglio, la Società A.C. s.r.l., con una apposita memoria, ha riaffermato la propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio e ha, nel merito, ribadito la fondatezza delle presenti eccezioni d'incostituzionalità.

*Considerato* che il Tribunale amministrativo per la Regione Lombardia, sez. I, Brescia, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione;

che la legge impugnata in parte conferisce forza di legge, in parte ridetermina i requisiti igienico-sanitari richiesti, ai fini dell'apertura dei cosiddetti *phone center*, dal regolamento locale d'igiene adottato con deliberazione dell' l'A.S.L. di Brescia n. 372 del 4 maggio 2005 disponendo che a tali requisiti si debbono adeguare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, anche i *phone center* già attivi;

che, secondo il remittente, il legislatore regionale avrebbe imposto in tal modo, tramite una legge provvedimento di carattere retroattivo, oneri eccessivamente gravosi sugli operatori presenti sul mercato, in violazione degli artt. 3, 97 e 41 della Costituzione;

che sarebbe stato altresì violato l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, giacché il legislatore regionale avrebbe ecceduto i limiti della potestà legislativa concorrente in materia di «ordinamento della comunicazione»;

che è intervenuta in giudizio la Regione Lombardia, che ha sostenuto l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza e, comunque, la loro infondatezza;

che, in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della Società A.C. s.r.l., in quanto, come risulta dall'epigrafe dell'ordinanza di rinvio, l'intervento della predetta società nel giudizio principale ha avuto luogo in un momento successivo alla sospensione dello stesso;

che, il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio *a quo* può essere eccezionalmente derogato nel caso in cui l'interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente estraneo al giudizio principale, inerisce immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta (si veda, tra le più recenti, l'ordinanza n. 352 del 2007);

che, al contrario, la Società in questione risulta titolare di un interesse di fatto, meramente riflesso ed eventuale rispetto alla controversia oggetto del giudizio *a quo* (si vedano la sentenza n. 307 del 2002 e l'ordinanza n. 129 del 1998);

che le questioni di legittimità costituzionale, oggetto del presente giudizio, sono inammissibili per difetto di rilevanza;

che, infatti, come si evince dall'ordinanza di rinvio, le violazioni contestate ai singoli ricorrenti sono tutte riferibili ad asseriti mancati adeguamenti alle prescrizioni del regolamento locale d'igiene vigente anteriormente all'entrata in vigore delle censurate disposizioni legislative;

che la sospensione è stata, invero, disposta, nel mese di novembre del 2006, alla stregua dei requisiti vigenti prima della sopravvenuta legge reg. n. 6 del 2006;

che la competente amministrazione avrebbe potuto adottare un provvedimento di revoca sulla base della nuova legge solo alla scadenza del termine annuale previsto dal censurato art. 12 della legge reg. n. 6 del 2006;

che alla luce di tali considerazioni si evince che il giudice *a quo*, al fine di verificare la legittimità dei provvedimenti impugnati, non dovrà fare applicazione degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c) e 12 della legge reg. n. 6 del 2006;

che da tale considerazione discende la manifesta inammissibilità delle prospettate questioni di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza (si vedano, tra le più recenti, le ordinanze n. 411, n. 249 e n. 36 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*